

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 08/04/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/29276-tribunale-di-modica-giudice-unico-dott-elio-manenti-sentenza-del-15-1-10-incidente-stradale-terzo-trasportato-inoperativit-polizza-opponibilit-esclusione-danno-biologico-e-danno-morale-congiunta->

Autore: sentenza

**Tribunale di Modica, giudice unico dott. Elio Manenti,  
Sentenza del 15.1.10: incidente stradale - terzo trasportato -  
inoperatività polizza - opponibilità - esclusione - danno  
biologico e danno morale - congiunta attribuzione -  
ammissibilità – condizion**

**Tribunale di Modica**, giudice unico **dott. Elio Manenti**, **Sentenza del 15.1.10** : incidente stradale  
- terzo trasportato - inoperatività polizza - opponibilità - esclusione - danno biologico e danno morale - congiunta attribuzione - ammissibilità – condizioni

---

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**In nome del Popolo Italiano**  
**TRIBUNALE DI MODICA**

Il **Tribunale di Modica**, in persona del giudice unico **dott. Elio Manenti**  
ha emesso la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 1617/2008 R.G.

**promossa da**

..., nato a ... il ..., elettivamente domiciliato presso la cancelleria di questo Tribunale, rappresentato e difeso dall'avv. ... come da procura a margine del ricorso

ricorrente

**contro**

..., con sede in ..., via ... n. ..., in persona del procuratore speciale ..., elettivamente domiciliata in ..., Corso ... n...., presso lo studio dell'avv. ..., rappresentata e difesa dall'avv. ... come da procura in calce alla memoria di costituzione

resistente

**e contro**

..., nato a ... il ..., residente in ..., via ... n...

convenuto contumace

---

All'udienza del 15-01-2010, le parti procedevano alla discussione; il Tribunale pronunciava quindi sentenza, dando lettura del dispositivo e della motivazione ai sensi dell'art. 429 c.1 c.p.c.

---

**Motivazione contestuale**

Con ricorso depositato il 24-10-2008, ... conveniva in giudizio ... s.p.a. (nella qualità di società

assicuratrice per la responsabilità civile) e ... (nella qualità di proprietario del veicolo assicurato), esponendo che in data 22-12-2006 aveva subito - quale terzo trasportato - un sinistro con il motociclo ... tg. ... di proprietà del ..., condotto da ...: il veicolo, infatti, percorrendo la S.P. ... (nei pressi di c.da ...) era entrato in collisione con l'autovettura ... tg. ... di proprietà di ... e dallo stesso condotta.

Secondo quanto dedotto dal ricorrente, l'... aveva invaso l'opposta corsia di marcia, sicché il ... non riuscì a porre in atto alcuna manovra di emergenza per evitare l'impatto.

All'... venne diagnosticata, in conseguenza del sinistro, una frattura scomposta dell'olecrano con lussazione del gomito sinistro, che rese necessario un intervento chirurgico.

Il ricorrente chiedeva, pertanto, la condanna in solido di ... s.p.a. e di ... al risarcimento dei danni patiti, quantificati in euro 18.076,31 a titolo di danno biologico e danno morale (oltre a spese mediche per euro 25,00), con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria fino al soddisfo e con vittoria di spese e compensi.

Si costituiva ... s.p.a., eccependo: a) l'improponibilità della domanda ex art. 148 d.lgs. 209/2005 (codice delle assicurazioni private), per carenza di elementi indispensabili nella richiesta risarcitoria formulata; b) l'inoperatività della polizza assicurativa, sia perché la guida era avvenuta in difformità dalle prescrizioni contenute nella carta di circolazione del ciclomotore, non omologato per il trasporto del passeggero, sia perché il conducente non era in possesso del patentino di guida ed, infine, perché questi - essendo minore degli anni diciotto - non poteva condurre alcun trasportato ex art. 170 c.2 c.d.s. (secondo la società resistente, l'opponibilità al terzo delle condizioni di inoperatività della polizza deriverebbe dalla circostanza che fu lo stesso ad accettare il trasporto in violazione di legge, così concorrendo alla determinazione del danno: sotto questo profilo, ... riteneva che in subordine il risarcimento andrebbe quantomeno ridotto del 50%); c) la carenza di prova in ordine all'effettiva sussistenza dei danni.

Chiedeva, pertanto, che il Tribunale dichiarasse l'inammissibilità della domanda ovvero che la rigettasse nel merito, con vittoria di spese e compensi.

Giova premettere che, all'udienza dell'01-10-2009, la società resistente produceva la consulenza tecnica di parte redatta da proprio fiduciario (dott. ...), con adesione da parte del ricorrente in ordine alla quantificazione ivi operata dei postumi invalidanti.

Occorre, preliminarmente, dichiarare la contumacia di ..., non costituito benché regolarmente citato (v. rinnovazione della notifica, effettuata in data 11-02-2009 ex art. 140 c.p.c., e correlato avviso di ricevimento).

E' opportuno, anzitutto, precisare che il ricorrente ha legittimamente convenuto in giudizio l'impresa

di assicurazione ed il proprietario del veicolo che lo trasportava, secondo quanto previsto dall'art. 141 c.1 d.lgs. 209/2005: nel presente giudizio assumono, quindi, la qualità di litisconsorti necessari (Cass., sez. III, sent. n. 10304/2007; Tribunale di Savona, 02-09-2005) unicamente il terzo trasportato, l'assicuratore nei cui confronti questi ha proposto la domanda ed il responsabile del danno (come tale intendendosi, nella specie, il proprietario del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro); non sussiste, invece, litisconsorzio necessario tra il conducente e l'assicuratore ovvero tra il conducente ed il proprietario, trattandosi di una mera ipotesi di obbligazione solidale (e, dunque, di litisconsorzio facoltativo: Cass., sent. cit.; non è litisconsorte necessario il conducente del secondo veicolo coinvolto nel sinistro, perché sia in base all'art. 141 cit. sia ai sensi dell'art. 2054 c.c. la persona trasportata può ottenere l'integrale risarcimento dei danni tanto dall'assicurazione, dal conducente e dal proprietario del veicolo sul quale si trovava al momento del sinistro quanto dall'assicurazione, dal conducente e dal proprietario del diverso veicolo con cui il primo si sia scontrato, essendo peraltro irrilevante che la responsabilità del conducente venga accertata in concreto sia in virtù dell'espressa previsione contenuta nello stesso art. 141 sia in considerazione della responsabilità oggettiva configurata dal terzo comma dell'art. 2054 c.c.).

In punto di fatto, osserva il Tribunale che i danni sofferti dal ricorrente sono ampiamente comprovati dalla documentazione sanitaria in atti e, segnatamente, dalla consulenza tecnica di parte redatta da un fiduciario di ... (prodotta dalla stessa società resistente) nonché dalla cartella clinica dell'Ausl 7 di Ragusa - Ospedale Maggiore di Modica e dal certificato medico del 03-12-2007 (U.O. Med. Riabilitativa - Direttore Dott. ...).

In particolare, nella relazione medico-legale del dott. ... (datata 19-12-2007) è evidenziato che ... *“veniva ricoverato in reparto di Ortopedia dal 23/12/06 al 24/12/06 con diagnosi: 'Frattura scomposta olecrano sin; lussazione gomito sn.'. Il soggetto veniva sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione aperta e sintesi con fili di K, cerchiaggio e doccia gessata. Il 20/01/07 rimozione gesso, controllo radiologico con esito di scarsa formazione di callo riparativo nella frattura trattata con fili metallici; si prescriveva cinesi attiva e passiva. Successivo controllo il 24/03/07 ed il 3/12/07 guarigione clinica con postumi... STATO ATTUALE Deficit di flessione ed estensione del gomito sinistro. Dolore al gomito sinistro ai cambiamenti di temperatura... gomito sinistro: cicatrice in superficie dorsale del gomito alla regione prossimale dell'avambraccio di cm. 12 e diastasata al gomito per cm. 2,8. Articolazione mobile da 145° a 55° con arresto duro. Pronosupinazione dell'avambraccio limitata ai gradi estremi...”*.

Il nesso causale tra gli esiti riscontrati ed il sinistro per cui è causa trova conferma: a) nelle

valutazioni medico legali effettuate dallo stesso consulente di ... (“*Rapporto causale fra evento e lesioni: sì. Rapporto causale fra lesioni accertate e menomazioni: sì. Compatibilità fra lesioni e mezzi di protezione obbligatori: sì*”: relazione cit., pag. 2); b) nell'ulteriore documentazione sanitaria citata (da cui si evincono esiti compatibili con le modalità del sinistro); c) nell'assenza di contestazioni (sul punto) da parte della società resistente (il principio di non contestazione è stato da tempo riconosciuto in giurisprudenza come conseguenza logica delle preclusioni riconducibili agli artt. 167 c.1, 183 c.5 e 416 c.3 c.p.c.: v., ex multiis, Cass., sez. L, sent. n. 15326/2009); d) nella denuncia di sinistro e nella perizia di riscontro prodotte da ..., che consentono di constatare - avuto riguardo alle deduzioni operate dal ricorrente - la corrispondenza relativa alle generalità dei soggetti interessati (proprietari, conducenti e terzo trasportato) ed ai veicoli coinvolti (incluso il ciclomotore tg. ...).

Per quanto attiene alla dedotta violazione degli artt. 145 e 148 d.lgs. 209/2005 (il ricorrente, nella richiesta di risarcimento, non avrebbe indicato i dati reddituali nonché l'eventuale diritto a prestazioni assistenziali da parte di enti terzi), a tacer del fatto che la specifica deduzione dei contenuti omessi è stata tardivamente operata dalla società resistente nella memoria conclusionale depositata il 05-12-2009 (essendo stata solo genericamente eccepita in comparsa di risposta la violazione in oggetto), va evidenziato che la norma invocata è sì relativa alla fase deputata alla procedura stragiudiziale di risarcimento - quale condizione di proponibilità della successiva domanda giudiziale (l'improponibilità della domanda è rilevabile anche d'ufficio: Cass., sez. III, sent. n. 2336/2001; v. anche Cass. sez. III, sent. n. 18090/2005 e Cass., sez. III, sent. n.4434/1996); tuttavia, il quinto comma della medesima disposizione non consente, nell'ipotesi di richiesta incompleta, il rigetto della domanda (v. comunicazioni di rigetto del 13-04-2007 e del 22-02-2008, presenti nel fascicolo di parte del ricorrente) ma onera l'impresa assicuratrice di richiedere *al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi 1 e 2 decorrono nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi.*

In mancanza di una richiesta integrativa, il rigetto della pretesa risarcitoria determina senz'altro il decorso dello *spatium deliberandi* assegnato all'assicuratore, con conseguente proponibilità della domanda giudiziale (in tal senso, v. Tribunale di Torino, 09-04-2008).

In ordine all'eccezione di inoperatività della polizza (secondo quanto previsto dalle condizioni contrattuali e da specifiche ipotesi di esclusione della copertura assicurativa: v. polizza in atti), eccezione soltanto in senso improprio (concretandosi in una mera difesa volta a contestare il fondamento della domanda: Cass., sez. III, sent. n. 1967/2000; Tribunale di Milano, sez. X, sent. n.

4954/2008; Corte di Appello Bari, sez. III, sent. n. 813/2006) e pertanto rilevabile anche d'ufficio, va in effetti precisato che secondo quanto disposto dall'art. 170 c.2 c.d.s. (come sostituito dall'articolo 3 del d.l. 151/2003) *sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un'età superiore a diciotto anni.*

Nella specie, che il conducente del ciclomotore (... nato a ... il ...) fosse minorenni al momento del sinistro (22-12-2006) risulta dai dati contenuti nella denuncia di sinistro in atti; la circostanza, peraltro, unitamente alle ulteriori deduzioni della società resistente relative alla carta di circolazione ed alla mancanza (in capo al conducente) di un titolo abilitativo alla guida, non è contestata dal ricorrente.

I profili indicati, non essendo stata proposta in questa sede alcuna azione di regresso, rilevano unicamente per ciò che attiene all'eventuale opponibilità delle condizioni di inoperatività della polizza al terzo trasportato.

Esclusa in virtù dell'art. 144 c.2 cod. ass. l'opponibilità dei rilievi correlati alla carta di circolazione ed al certificato di idoneità alla guida previsto dall'art. 116 c.1 bis c.d.s., in quanto attinenti a circostanze potenzialmente estranee alla sfera di conoscibilità del terzo, la tematica presenta maggiore problematicità con riferimento alla generale previsione di cui all'art. 170 c.2 c.d.s. (certamente efficace anche nei confronti dell'odierno ricorrente, in forza del principio secondo cui *ignorantia legis non excusat*).

Invero - come evidenziato da parte della giurisprudenza di merito - la *ratio* sottesa al cit. art. 144 c.2 cod. ass., secondo cui *per l'intero massimale di polizza l'impresa di assicurazione non può opporre al danneggiato eccezioni derivanti dal contratto*, va individuata nelle finalità di tutela dei terzi danneggiati da sinistri stradali nell'ambito del sistema della responsabilità civile obbligatoria, laddove il legislatore ha opportunamente ritenuto che il soggetto incolpevolmente pregiudicato da eventi legati al fenomeno della circolazione stradale debba essere comunque risarcito dall'impresa di assicurazione, restando irrilevanti i rapporti interni tra questa e l'assicurato (salvo il diritto di regresso).

Ad una siffatta ricostruzione sembrerebbe, *prima facie*, estranea la diversa ipotesi del terzo trasportato che scientemente si ponga in una condizione di illiceità civile, in tal modo accettando i rischi conseguenti alla propria condotta ("*...quando la vittima del sinistro si è posta consapevolmente e volontariamente in una condizione che esclude la responsabilità della compagnia di assicurazione*": Tribunale di Catania, sez. V, sentenza n. 3322/2005).

Il rilievo, peraltro, non tiene conto della necessaria distinzione da operare tra la violazione di una

regolare cautelare (l'art. 170 c.2 c.d.s.) - che si riflette certamente sulla condotta posta in essere dal terzo trasportato in termini di colpa specifica e, verosimilmente, anche generica per violazione di basilari principi di prudenza (ipotesi non dissimile, tuttavia, da diverse altre violazioni del codice della strada correlate alle modalità della circolazione) - e la diversa questione delle condizioni di operatività della polizza assicurativa.

Considerato, invero, che la polizza assicurativa della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli possa (v. Cass., sez. III, sent. n.12270/2009) e non già debba prevedere l'inoperatività della copertura del rischio nell'ipotesi in cui sia violato il divieto di trasportare passeggeri su un ciclomotore (in mancanza di un'espressa previsione va, infatti, esclusa l'inoperatività della polizza), non si comprende come una condizione di efficacia del contratto rimessa all'accordo dei contraenti sia idonea a produrre effetti nei confronti di un terzo danneggiato (ancorché trasportato), in violazione del principio - riconducibile nel diritto positivo al disposto dell'art. 1372 c.2 c.c. - secondo cui *res inter alios acta tertiis neque nocet neque prodest*.

In altri termini, l'ipotesi del terzo illegittimamente e consapevolmente trasportato in violazione dell'art. 170 c.2 c.d.s. potrà rilevare, non già nel senso di escludere il generale principio di inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto (ex art. 144 c.2 d.lgs. 209/2005; il terzo trasportato va equiparato, sotto questo profilo, a qualunque altro terzo danneggiato, applicandosi in favore dello stesso anche la presunzione prevista dall'art. 2054 c.c.: v. Cass., sez. III, sent. n. 834/2006, Cass., sez. III, sent. n. 4353/2004, Cass., Sez. III, sent. n. 7500/2004), ma quale fattispecie di concorso del fatto colposo del creditore nella determinazione del danno, ai sensi dell'art. 1227 c.1 c.c. (sicché il risarcimento andrà diminuito secondo la gravità della colpa e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate).

Mentre, nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale si trovava il terzo trasportato, l'art. 141 c.1 d.lgs. 209/2005 prevede - salva l'ipotesi (estranea alla vicenda in esame) del sinistro cagionato da caso fortuito (è caso fortuito la circostanza idonea ad interrompere il nesso causale: Cass., sez. III, sent. n. 11227/2008) - che questi abbia il diritto di essere risarcito entro il massimale di legge *a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo*, nei confronti del proprietario del veicolo opera la generale disciplina dettata dall'art. 2054 c.3 c.c., che pone un'ipotesi responsabilità quasi oggettiva: la prova liberatoria consiste, infatti, nella dimostrazione del fatto che la circolazione del veicolo sia avvenuta contro la volontà del proprietario.

Escluso che una simile prova sia stata fornita nel presente giudizio dal ..., peraltro contumace, o che risulti comunque acquisita sulla base delle risultanze processuali, residua la possibilità di verificare la sussistenza dell'eventuale prova liberatoria di cui al primo comma dello stesso art. 2054: invero, il conducente (... non è stato convenuto dal ricorrente) è responsabile se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

Essendo correlata la responsabilità del proprietario alla condotta posta in essere dal conducente, in tal modo configurandosi come responsabilità indiretta di tipo oggettivo, ritiene il Tribunale che al primo sia anche consentito fornire la prova liberatoria indicata dal cit. art. 2054 c.1 c.c.: *“il proprietario è tenuto a risarcire il danneggiato, ove non provi che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà ovvero che il conducente ha fatto tutto il possibile per evitare il danno (Cass. 21.1.2000, n. 681)”* (Cass., sez. III, sent. n. 4353/2004).

Va, da questo punto di vista, rilevata l'insussistenza di una siffatta prova liberatoria.

In senso contrario, potrebbe forse rilevarsi l'apparente incongruenza di una domanda proposta nei confronti del ... (oltre che di ...), in presenza di deduzioni che sembrerebbero escludere in radice ogni responsabilità del conducente del motociclo: *“il sig. ..., procedendo nell'opposta corsia di marcia, nell'affrontare la curva, invadeva la corsia di marcia percorsa dal sig. ..., andando a collidere con il motociclo condotto da quest'ultimo, il quale non ha potuto mettere in atto alcuna manovra di emergenza, per evitare l'impatto”* (ricorso, pag. 1).

Ad avviso del Tribunale, la domanda va peraltro interpretata nel senso che in relazione alla condotta di guida del ... non possa comunque ritenersi integrata la *prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno* (art. 2054 c.1 c.c.): invero, il contenuto della prova liberatoria in oggetto presuppone la positiva dimostrazione, che non può certo porsi a carico del terzo trasportato, di avere adottato tutte le misure prudenziali volte al contenimento del rischio di sinistri stradali (ad es., il rispetto dei limiti di velocità).

D'altro canto, potendo essere fondata la decisione sul principio di acquisizione della prova (indipendentemente dalla parte che la fornisca: Cass., sez. III, sent. n. 25028/2008), deve rilevarsi che la violazione del divieto posto dall'art. 170 c.2 c.d.s. per il trasporto dell'... sia imputabile tanto al terzo trasportato quanto al conducente (della cui condotta risponde, nei termini riferiti, il proprietario), violazione che oltretutto presenta una concreta incidenza sulla stabilità del mezzo e sul controllo dello stesso da parte del conducente.

Sembra equo valutare il grado del contributo recato alla determinazione dell'evento (Cass., sez. II, sent. n. 10686/2002) nella misura del 50% per il conducente (e, di riflesso, per il proprietario responsabile in solido ex art. 2054 c.3 c.c.) e del restante 50% per il ricorrente, con correlata

diminuzione (ex artt. 2056 e 1227 c.c.) del risarcimento dovuto al secondo dagli odierni resistenti. Nel computo del danno risarcibile, va escluso che possa valutarsi l'incidenza della condotta dell'..., sia perché lo stesso - nella qualità di proprietario e conducente della ... tg. ... - è estraneo al presente giudizio (così come l'impresa di assicurazione dell'autovettura), sia in considerazione della responsabilità solidale di ciascun concorrente - salvo il diritto di regresso verso gli altri - sancita dal primo comma dell'art. 2055 c.c. (la responsabilità del ... va, in ogni caso, riconosciuta in virtù del trasporto non consentito del passeggero, elemento costituente concausa dei pregiudizi da questi sofferti in esito al sinistro, nonché per via delle presunzioni di colpa poste dagli artt. 2054 c.2 e 2055 c.3 c.c.).

In ordine alla quantificazione dei danni, essi vanno commisurati secondo quanto indicato dal fiduciario di ...: invalidità temporanea assoluta, giorni 30; invalidità temporanea parziale al 75% giorni 20, al 50% giorni 20, al 25% ulteriori giorni 20; invalidità permanente, 8% (v. valutazione medico-legale in atti, prodotta dalla società resistente all'udienza dell'01-10-2009, con adesione del ricorrente *“alle quantificazioni dei postumi ivi contenuti”*).

Ritiene il Tribunale di determinare il danno biologico conseguente alla lesione dell'integrità psico-fisica medicalmente accertata (sulla cui nozione, v. gli artt. 138 c.2 d.lgs. 209/2005, 5 c.3 l.57/2001 e, in giurisprudenza, Cass. Sez. Un. sent. n. 26972/2008), computando le percentuali d'invalidità temporanea e permanente rilevate nella relazione di consulenza cit. sulla base dei criteri posti in materia di lesioni micro-permanenti dalla l. 57/2001 e dall'art. 139 c.5 del d.lgs. 209/2005, negli importi aggiornati all'anno 2007, quindi operando la devalutazione delle somme ottenute alla data del sinistro (22-12-2006) ed infine rivalutandole alla data della decisione (15-01-2010).

Deve, inoltre, ritenersi che le recenti precisazioni della S.C. a Sez. Un., in materia di danno non patrimoniale, non ostino alla congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale, qualora siano entrambi sussistenti: *“nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, la formula 'danno morale' non individua una autonoma sottocategoria di danno, ma descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio, costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata... Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio, in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale), risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno. E' compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli, individuando quali ripercussioni negative sul valore-uomo si siano verificate e provvedendo alla loro integrale riparazione”* (Cass., Sez. Un., sent. n. 26972/2008; v. anche Cass., Sez. Un., sent. n. 3677/2009).

Invero, da un lato si tratta di figure - concettualmente distinte nell'elaborazione giurisprudenziale - che concorrono a comporre l'unitaria categoria del danno non patrimoniale, sicché è essenziale soltanto evitare una duplicazione delle poste risarcitorie, ferma restando la necessità di un'integrale riparazione.

Una siffatta duplicazione potrebbe ricorrere, ad esempio, nell'ipotesi di sofferenza psichica che sfoci in patologia, come tale risarcibile quale danno alla salute (ex art. 32 Cost.), per cui l'autonoma valutazione del danno biologico e di quello morale concreterebbe una forma di reiterata tutela del medesimo pregiudizio: sussiste un'ipotesi di sofferenza soggettiva *“ove sia allegato il turbamento dell'animo, il dolore intimo sofferti, ad esempio, dalla persona diffamata o lesa nella identità personale, senza lamentare degenerazioni patologiche della sofferenza. Ove siano dedotte siffatte conseguenze, si rientra nell'area del danno biologico, del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura intrinseca costituisce componente. Determina quindi duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno biologico e del danno morale nei suindicati termini inteso...”* (Cass., Sez. Un., sent. n. 26972/2008).

E' evidente, peraltro, che una simile evenienza non è riscontrabile qualora il *pretium doloris* inevitabilmente occorso (secondo l'*id quod plerumque accidit*) in relazione ad un incidente stradale, che comporti *“frattura scomposta olecrano sinistro e lussazione gomito sinistro”* (v. c.t.p., pag. 2 sub diagnosi medico-legale), concorra unicamente con una lesione medicalmente accertata dell'integrità fisica, alla quale non si accompagnano patologie psichiche: sotto questo aspetto, dunque, la sofferenza morale del ricorrente deve essere tenuta distinta dal danno alla salute patito.

La conclusione indicata trova puntuale conferma nella recente disciplina delle modalità di riconoscimento di particolari infermità derivanti da cause di servizio per il personale militare (art. 5 D.P.R. 37/2009), ove si prevede (lett. c) che *la determinazione della percentuale del danno morale (DM) viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi e in rapporto all'evento dannoso, in una misura fino a un massimo di due terzi del valore percentuale del danno biologico*: la possibilità di determinare il danno morale in una percentuale del danno biologico sconfessa, infatti, la tesi secondo cui i recenti indirizzi giurisprudenziali della Suprema Corte abbiano escluso la congiunta attribuzione di entrambi.

Il danno morale, in mancanza di ulteriori deduzioni sul punto da parte dell'..., va contenuto nei limiti della sofferenza psichica presumibilmente occorsa dal momento del sinistro fino all'intervento chirurgico evidenziato nella relazione di consulenza in atti e per gli esiti conseguenti, così pervenendo ad una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.1

c.c. in materia di responsabilità extracontrattuale: individuato come mero parametro di riferimento il più grave danno biologico in concreto accertato, sembra equo determinare la residuale componente di danno non patrimoniale nella misura del 33% della somma riconosciuta a titolo di danno biologico sia temporaneo che permanente.

Le spese vanno riconosciute nella somma documentata di euro 25,00 (v. fattura in atti del 15-11-2007).

... s.p.a. e ... vanno pertanto condannati in solido al pagamento, in favore di ... – a titolo di risarcimento del danno –, della complessiva somma di euro 8.979,94 (comprensiva degli interessi legali compensativi maturati sulle varie frazioni della sorte capitale originaria, rivalutate annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo FOI), somma risultante - tenuto conto del concorso di colpa del danneggiato nella misura del 50% - dalla sorte capitale determinata mediante gli importi previsti dalla l. 57/2001 e dall'art. 139 c.5 del d.lgs. 209/2005, aggiornati all'anno 2007, i cui valori sono stati devalutati alla data di insorgenza del pregiudizio per la salute (data del sinistro per l'invalidità temporanea, data successiva al computo dei 90 giorni di invalidità temporanea per l'invalidità permanente) e poi rivalutati alla data della decisione (15-01-2010).

Sulla somma così determinata decorreranno ulteriori interessi legali dalla data della sentenza fino al soddisfo; deve, invece, escludersi la possibilità di una rivalutazione monetaria per il periodo successivo alla decisione, perché con la liquidazione della somma dovuta a titolo di risarcimento del danno il debito di valore diviene debito di valuta (Cass., sez. III, sent. n. 4983/2004; Cass., sez. III, sent. n. 5287/1980), con correlata applicazione del principio nominalistico e del disposto di cui all'art. 1224 c.1 c.c. (salva la prova di un maggior danno ex art. 1224 c.2 c.c.).

E' ben vero che in giurisprudenza è stato recentemente chiarito come, nell'ipotesi di ritardato adempimento delle obbligazioni di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224 c.2 c.c. possa ritenersi esistente in via presuntiva in tutti i casi in cui, durante la mora, il saggio medio di rendimento netto dei titoli di Stato con scadenza non superiore a dodici mesi sia stato superiore al saggio degli interessi legali (Cass., Sez. Un., sent. n. 19499/2008): tuttavia, atteso il principio dispositivo nel processo civile di cognizione, la circostanza in oggetto – ove in concreto sussistente – deve comunque essere allegata dalla parte e non può essere rilevata d'ufficio; si tratta, peraltro, di un maggior danno solo eventuale, che attiene all'ipotesi in cui gli obbligati non provvedano tempestivamente alla corresponsione della somma dovuta successivamente alla pubblicazione della presente decisione, sempre che sussistano gli ulteriori presupposti sostanziali indicati dalla citata giurisprudenza (secondo il criterio presuntivo cui si faceva riferimento).

L'importo sopra indicato è stato computato nel modo seguente.

Dati del danneggiato e del sinistro

...

Riepilogo danni

Riepilogo finanze

Dettagli sui danni

Biologico Temporaneo

Rimborso giornaliero al 100%: 40,47 €

Numero di giorni di invalidità fisica temporanea: 90

Biologico Permanente

Età del danneggiato al momento del sinistro: 19 anni

Punti di invalidità fisica: 8,00 %

Tabella utilizzata: Micro-permanenti ex l. 57/2001, relativamente all'anno 2007

Biologico

Morale

Il danno è stato calcolato come 33% del danno biologico

Danni ulteriori

Totale

Dettagli sugli interessi e rivalutazioni

**P.Q.M.**

Il Tribunale, in composizione monocratica,  
definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 1617/2008 R.G.:

- 1) condanna ... s.p.a. e ... al pagamento in solido in favore di ... - a titolo di risarcimento del danno - della somma complessiva pari ad euro 8.979,94 (già comprensiva di rivalutazione monetaria ed interessi legali), oltre agli interessi legali dalla data della decisione fino al soddisfo;
- 2) condanna ... s.p.a. e ... al rimborso in solido in favore di ... delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.088,00, di cui euro 178,00 per spese, euro 710 per diritti ed euro 1.200,00 per onorari, oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 12,50% dell'importo di diritti e onorari, oltre IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Modica il 15-01-2010.

**Il Giudice**  
**dott. Elio Manenti**